

Articoli Selezionati

		ABI			
06/01/14	Italia Oggi Sette	16	Le reti d'impresa fanno i conti	De Stefanis Cinzia	1
10/02/14	Italia Oggi Sette	15	La nota integrativa cambia veste	Fradeani Andrea	3
12/02/14	Sole 24 Ore - Focus	2	Cinque «step» per informare soci e creditori sull'impresa	Cavalluzzo Nicola - Montinari Alessandro	5
24/02/14	Italia Oggi Sette	16	Restyling anche per riserve e rinuncia dei soci	Traini Mascia	7
		ECONOMIA			
27/02/14	Italia Oggi	41	Novità focsali senza segreti	...	8

Uno strumento utilizzato anche per fronteggiare la crisi. Lombardia ed Emilia in testa

Le reti d'impresa fanno i conti

Contratti più numerosi. Entro febbraio il deposito bilanci

Pagina a cura

DI CINZIA DE STEFANIS

Countdown per il deposito del bilancio dei contratti in rete. Entro il 28 febbraio 2014, l'organo comune del contratto in rete è tenuto a depositare presso l'ufficio del registro imprese la situazione patrimoniale («bilancio»). Sempre più imprese, intanto, ricorrono al contratto in rete per uscire dalla difficile e perdurante crisi economica. I numeri di dicembre dicono che lo strumento è ormai una certezza. A poco più di tre anni dalla costituzione della prima rete d'impresa, la voglia di fare gioco di squadra coinvolge ormai quasi 5.900 soggetti dall'edilizia alla sanità, dal tessile alle nuove tecnologie, per un numero di contratti che al 1° dicembre 2013 aveva superato quota 1.200.

Appuntamento al 28 febbraio. Il deposito del bilancio deve essere fatto presso l'ufficio del registro imprese in cui il contratto di rete ha sede legale. L'adempimento è stabilito dall'art. 3, comma 4 ter - numero 3) - del decreto legge del 10/02/2009 n. 5 che prevede l'obbligo, per i contratti di rete dotati di fondo patrimoniale, del deposito della situazione patrimoniale entro 2 mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Il termine di approvazione e deposito dei bilanci non è derogabile ed è 2 mesi dalla chiusura dell'esercizio (28 febbraio per gli esercizi che si chiudono il 31/12).

L'obbligo di deposito della situazione patrimoniale riguarda i contratti di rete con organo comune e con fondo

patrimoniale (non è rilevante, invece, se hanno o meno la soggettività giuridica). Se mancano questi due elementi non c'è obbligo di deposito della situazione patrimoniale. Il deposito deve essere effettuato dall'organo comune (es. presidente della rete). Presentato il modello B (codice atto 720). Il bilancio deve essere allegato in formato **XBRL**.

Due sono le tipologie dei contratti di rete: contratto di rete senza costituzione di fondo patrimoniale comune e organo comune destinato a svolgere l'attività con i terzi e contratto di rete con costituzione di fondo patrimoniale comune e organo comune destinato a svolgere l'attività con i terzi.

I numeri. Tre sono le regioni in testa per numero di reti d'impresa. Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto. E infatti la Lombardia a contare, in Italia, il maggior numero d'impresе (416) aderenti a un contratto di rete; seguono nella «classifica» delle regioni per maggior numero di imprese coinvolte l'Emilia-Romagna (276 realtà) e il Veneto (141).

La dimensione della rete misurata in base al numero delle imprese partecipanti appare ancora piccola.

Se si sommano le reti con tre imprese e quelle composte da quattro a nove imprese si ottiene un totale di 977 contratti di rete su 1.240. Dunque, quasi l'80% dei contratti riguardano un numero di imprese che varia da 3 a 9. I due dati rilevanti sono, da un lato, il numero elevato di reti bilaterali (il 13,1% del totale) e, dall'altro, la quasi totale assenza di macro-reti con un numero di imprese

partecipanti superiore alle 50 imprese (una sola rete su 1.240 contratti).

Le imprese partecipanti ai contratti sono prevalentemente costituite sotto forma di società di capitali (67%), con un numero limitato di imprese esercitate con la formula giuridica delle società di persone e dell' imprese individuali.

Molto limitato il numero delle società cooperative (421 realtà per un peso % pari al 7,2) segnale che la rete d'impresa non ha ancora trovato adeguato sviluppo nel mondo del non profit. La mappatura dei settori evidenzia come il contratto di rete si sia diffuso ampiamente sia tra le imprese manifatturiere che del terziario. Nello specifico all'industria in senso stretto fa riferimento con 2.204 soggetti il 37,4% delle imprese che hanno sottoscritto un contratto di rete seguita dall'insieme dei servizi alle imprese con il 24,2%. Più contenuta è l'incidenza dell'edilizia (9,7%), del commercio (9,2%) e dell'agricoltura (4,8%).

Ricordiamo che il contratto di rete è stato introdotto nell'ordinamento con l'art. 3 del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5 convertito, con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33. Con l'art. 45 del decreto legge n. 83/2012, convertito nella legge n. 134/2012 sono state introdotte delle modifiche alla disciplina previgente.

In particolare, è stata riconosciuta la possibilità di attribuire la soggettività giuridica al contratto di rete, nel caso in cui venga costituito un fondo patrimoniale comune e un organo comune destinato a svolgere attività con i terzi.

© Riproduzione riservata



I numeri

Regione	Imprese nei contratti	Contratti (*)	% imprese su totale Italia
Piemonte	203	75	3,4%
Valle D'aosta	1	1	0,0%
Lombardia	1.468	416	24,9%
Trentino Alto Adige	62	36	1,1%
Veneto	438	141	7,4%
Friuli Venezia Giulia	97	36	1,6%
Liguria	83	29	1,4%
Emilia Romagna	860	276	14,6%
Toscana	613	106	10,4%
Umbria	150	32	2,5%
Marche	244	81	4,1%
Lazio	310	122	5,3%
Abruzzo	508	131	8,6%
Molise	14	9	0,2%
Campania	184	58	3,1%
Puglia	253	74	4,3%
Basilicata	105	24	1,8%
Calabria	65	18	1,1%
Sicilia	58	28	1,0%
Sardegna	171	34	2,9%
Italia	5.887	1.240	100,0%

Fonte: elaborazione InfoCamere su dati Registro delle Imprese delle Camere di Commercio
Dati all'1/12/12

La diffusione territoriale

Area geografica	Imprese nei contratti	Contratti (*)	% imprese su totale Italia
Nord Ovest	1.755	521	29,8%
Nord Est	1.457	489	24,7%
Centro	1.317	341	22,4%
Sud e Isole	1.358	376	23,1%
Italia	5.887	1.240	100,0%

Fonte: elaborazione InfoCamere su dati Registro delle Imprese delle Camere di Commercio
Dati all'1/12/12

Le novità contenute nelle bozze dei nuovi principi contabili nazionali, Oic 10 e 12

La nota integrativa cambia veste

Rendiconto finanziario fondamentale per ogni società

DI ANDREA FRADEANI

Novità per gli schemi di bilancio. Le bozze dei nuovi principi contabili nazionali, anticipando i contenuti della nuova direttiva sui conti annuali (da adottare entro l'estate del 2015) e allineandosi alla migliore prassi internazionale (gli Ifrs in primis), reinterpretano la struttura della nota integrativa e raccomandano, per qualsiasi bilancio, la redazione del rendiconto finanziario: l'Organismo italiano di contabilità, grazie alla recente pubblicazione degli Oic 10 e 12, chiede, infatti, un significativo cambio di passo, in termini di chiarezza e qualità dell'informativa economico-finanziaria, alla comunità bilanciistica nazionale.

La nuova nota integrativa. Le disposizioni civilistiche, contrariamente a quanto avviene per stato patrimoniale e conto economico, non prevedono uno schema per la redazione della nota integrativa: l'art. 2427 c.c. si limita a offrire, infatti, un elenco numerato di prescrizioni informative (sono ben trenta) abbastanza variegato e privo, comunque, di una chiara logica economico-aziendale (ciò anche in conseguenza, si vedano i tanti numeri bis e ter previsti dalla legge, delle varie novelle verificatesi dalla promulgazione del dlgs 127/91). La situazione viene, peraltro, complicata da tutta una serie di norme (solo per fare alcuni esempi, limitandoci al codice civile, citiamo gli artt. 2423, 2423-bis, 2423-ter, 2424, 2426, 2427-bis, 2428 e 2497-bis) che aggiungono, con varie finalità, ulteriore disclosure.

Buona parte della prassi nazionale si è quindi appiattita, negli anni, su di un layout che segue pedissequamente, nemmeno fosse una rigida check-list da rispettare, la sequenza delle richieste dell'art. 2427 c.c. Si è privilegiato, in altre parole, un approccio formalistico che ha reso la nota integrativa meno leggibile dal punto di vista economico-aziendale. L'Oic 12 cambia le regole del gioco: anticipando

quanto previsto dalla nuova direttiva sui bilanci, approvata lo scorso giugno e da adottare entro l'estate del 2015, suggerisce un diverso ordinamento delle informazioni, in funzione della sequenza delle voci dello stato patrimoniale e del conto economico. Una soluzione migliore sul piano contabile e pure conforme alla prassi internazionale.

C'è di più: la bozza del nuovo standard dedicato alla composizione e agli schemi del bilancio d'esercizio propone una sorta di indice per la nota integrativa: il documento dovrà illustrare, in primo luogo, i criteri contabili adottati; quindi offrire le informazioni, i dettagli e le motivazioni relative alle voci sia di stato patrimoniale che di conto economico; una parte finale, infine, dedicata alle altre informazioni di varia natura. Una soluzione di rottura rispetto alla prassi attuale, a vantaggio però della comprensibilità e della comparabilità del bilancio, che trova una sostanziale corrispondenza, peraltro, nella bozza della nuova tassonomia XBRL in corso di sperimentazione (già costruita, infatti, sul presupposto di un ordinamento delle informazioni secondo la sequenza delle voci del rendiconto piuttosto che sulla sequenza numerica dell'art. 2427 c.c.).

Il cambio di passo richiesto dall'Oic 12 non riguarda il solo layout, viene investita anche la sostanza del documento. In primo luogo in termini di chiarezza e completezza dell'illustrazione dei criteri di valutazione adottati: i redattori non debbono limitarsi, come spesso capita di leggere, alla mera citazione dei criteri indicati nell'art. 2426 c.c. Per le voci rilevanti è necessario offrire informazioni più approfondite, trovando comunque il giusto equilibrio fra intelleggibilità e sinteticità, in merito alle scelte concretamente effettuate e, soprattutto, sulle ragioni che le hanno determinate. Le variazioni nella consistenza delle voci dello stato patrimoniale non possono limitarsi, inoltre, al

mero valore numerico: le differenze significative devono essere infatti motivate.

Rendiconto finanziario per tutti. Una delle maggiori differenze fra i conti delle imprese italiane, in particolare quelle di medio-grandi dimensioni, e la prassi internazionale riguarda lo spessore dell'informativa di natura finanziaria offerta dai redattori. La prassi nazionale, nonostante la lacuna sia ben sottolineata in dottrina, non redige difatti, vista la non obbligatorietà civilistica, il rendiconto finanziario: gli stakeholder sono così obbligati, per approfondire le dinamiche della liquidità aziendale, a derivare parte delle informazioni necessarie dall'incrocio fra i dati contenuti in stato patrimoniale e conto economico. Una soluzione scomoda e, soprattutto, non esaustiva.

L'Organismo italiano di contabilità adotta, anche in questo caso, una posizione di rottura. Nel nuovo Oic 10, standard esclusivamente dedicato al rendiconto finanziario, raccomanda di offrire il documento sulla dinamica finanziaria aziendale in ogni bilancio, sia esso d'esercizio o consolidato, a prescindere dalla tipologia societaria. Lo standard setter ricorda come i conti annuali, ai sensi del secondo comma dell'art. 2423 c.c., debbano rappresentare, con chiarezza e in modo veritiero e corretto, non solo la situazione patrimoniale ed economica ma anche quella finanziaria: la via maestra per conseguire tale risultato è costituita proprio dalla redazione dell'ulteriore prospetto quantitativo in parola da collocare, visto che la legge non lo prevede fra gli schemi obbligatori, nell'ambito della nota integrativa.

Novità anche in tema di grandezza da rendicontare. I principi contabili vigenti prevedono la facoltà di scegliere, come risorsa finanziaria di riferimento, tanto il capitale circolante netto quanto le disponibilità liquide. Il nuovo Oic 10 semplifica radicalmente tale approccio eliminando la prima possibilità: il rendiconto finanziario analizzerà quindi,



in linea con la prassi internazionale, i soli flussi finanziari consistenti nell'aumento o nella diminuzione delle disponibilità liquide. In tale aggregato si dovranno considerare, inoltre, non solo i depositi bancari e postali, gli assegni, il denaro e i valori in cassa (tanto espressi in euro quanto denominati in valuta estera) ma pure gli strumenti finanziari regolati a vista, purché utilizzati per soddisfare sbilanci di cassa determinati da esigenze giornaliere o, comunque, di brevissimo termine.

—© Riproduzione riservata—



Bilanci abbreviati, si amplia la platea

Anche le società di persone e le imprese individuali, purché svolgano attività commerciale (ai sensi dell'art. 2195 c.c.), dovrebbero redigere il bilancio d'esercizio applicando, in quanto compatibili, le previsioni sulla composizione e gli schemi previste dall'Oic 12. L'Organismo italiano di contabilità interviene così su di un tema delicato: la qualità e il livello di formalizzazione dei conti annuali delle cosiddette imprese minori. Una platea di circa 4.400.000 operatori (nostra elaborazione dai dati Movimprese 2013) che, nel migliore dei casi, utilizzano ancora logiche e schemi di reporting precedenti all'attuazione della IV direttiva Cee sempre che, la fetta è consistente, non ricorrano addirittura alla cosiddetta «contabilità semplificata» (ossia alla rilevazione dei soli movimenti economici ai sensi dell'art. 18 del dpr 600/73).

È lo stesso art. 2217 c.c., peraltro, a disporre, per società di persone e imprese individuali commerciali (salvo possa applicarsi, a queste ultime, l'art. 2083 c.c.), il rinvio, seppure con una terminologia quantomeno desueta, nella redazione di

un inventario che si chiude «con il bilancio e il conto profitti e perdite» ai «criteri stabiliti per i bilanci delle società azioni, in quanto applicabili». Il principio della proporzionalità consiglierà ovviamente, visto il ridotto fabbisogno informativo derivante dalle minori dimensioni in gioco, di adottare quantomeno tutte le semplificazioni previste dall'art. 2435-bis c.c. Un bilancio abbreviato, infine, che non vedrà figurare tutta una serie di voci incompatibili con la natura e la disciplina tipiche delle società di persone e delle imprese individuali (come, per limitarsi solo ad alcuni esempi, le azioni proprie e la riserva legale).

L'adozione degli schemi previsti per le società di capitali, seppure con le debite semplificazioni, dovrebbe infine premiare nel rapporto con il sistema bancario e scongiurare, necessitando di una regolare contabilità, il rischio dell'imputazione di bancarotta, in caso di fallimento, per mancata tenuta di quest'ultima (come nell'ipotesi di sole registrazioni ex art. 18 del dpr 600/73).

Mascia Traini

Cinque «step» per informare soci e creditori sull'impresa

Trasparenza su perdite e utili nella relazione sulla gestione o nota integrativa

PAGINA A CURA DI

Nicola Cavalluzzo**Alessandro Montinari**

■ Il bilancio d'esercizio ha lo scopo di informare i soci, i creditori, e più in generale gli stakeholders sull'andamento positivo o negativo della società al termine di ciascun esercizio sociale. Per giungere, però, a tale risultato occorre seguire un procedimento che trova le sue linee guida nel Codice civile.

L'iter del bilancio

La normativa prevede un preciso iter di formazione e approvazione del documento annuale, che possiamo così schematizzare: a) redazione del progetto di bilancio; b) presentazione agli organi preposti al controllo; c) deposito del bilancio presso la sede sociale; d) approvazione del bilancio da parte dell'assemblea dei soci; e) deposito del bilancio presso il registro imprese.

L'organo amministrativo della società deve predisporre il progetto di bilancio costituito obbligatoriamente dal bilancio d'esercizio e dalla relazione sulla gestione. La relazione sulla gestione può essere omessa in caso di redazione del bilancio in forma abbreviata ai sensi dell'articolo 2435 bis Codice civile, qualora nella nota integrativa siano fornite le informazioni obbligatorie richieste in tema di partecipazioni possedute (punto 3. articolo 2428) e partecipazioni alienate (punto 4 articolo 2428).

I tempi di presentazione

Non è previsto un esplicito termine entro il quale il progetto di bilancio deve essere predisposto ed approvato dall'organo competente, ma è necessario che lo stesso sia consegnato al collegio sindacale almeno 30 giorni prima del termine fissato per la presentazione ai soci. L'organo di controllo ha 15 giorni di tempo per ef-

fettuare le verifiche e gli accertamenti del caso e redigere la relazione sul bilancio, che, necessariamente, dovrà indicare all'assemblea se approvare, non approvare ovvero modificare il bilancio.

Se il collegio ha anche la revisione dei conti, la relazione dovrà contenere il giudizio sul bilancio ex articolo 14 del Dlgs 39/2010. Detto documento dovrà essere depositato nei 15 giorni antecedenti la data dell'assemblea e costituirà un vero e proprio allegato al bilancio. Nessun termine risulta per il deposito della relazione del revisore laddove tale funzione non sia affidata al collegio sindacale. Considerato però quanto innanzi affermato circa le indicazioni che dovranno essere date dal collegio, si ritiene che la relazione del revisore debba necessariamente essere depositata prima di quella del collegio. Nel caso in cui si preveda che l'assemblea in prima vada deserta, il termine di 15 giorni per il deposito andrà computato facendo riferimento alla data prevista per la seconda convocazione.

La convocazione dell'assemblea

L'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata a cura dell'organo amministrativo mediante specifico avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza unitamente all'ordine del giorno contenente le materie da trattare.

Il termine per presentare il bilancio ai soci non deve essere superiore a 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, salvo che si tratti di società tenute alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società. In questi ultimi casi, l'approvazione del bilancio deve comunque intervenire entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio e la relazione sulla gestione deve indicarne le ragioni.

L'assemblea che approva il bilancio deve anche disporre circa il risultato conseguito nell'esercizio di riferimento, sia esso un utile o una perdita, sulla base della proposta formulata nella relazione sulla gestione o, in assenza di quest'ultima, nella nota integrativa dall'organo amministrati-

vo. Nell'ipotesi di distribuzione di utili ai soci, la relativa delibera assembleare deve essere registrata entro 20 giorni dalla data dell'atto con pagamento dell'imposta di registro nella misura fissa. L'assemblea sicuramente potrebbe non approvare il bilancio ma, a nostro avviso anche modificarlo. In tal caso il bilancio che verrà approvato potrebbe essere diverso rispetto al progetto predisposto dagli amministratori e presentato per l'approvazione.

I soggetti

Per quanto riguarda i soggetti che dovranno partecipare alla adunanza, oltre chiaramente ai soci in misura tale da rispettare i quorum di legge, è opportuno che almeno un amministratore presenzi per poter rispondere alle eventuali domande poste dal socio. Infatti risulta annullabile per violazione del diritto di informazione la delibera adottata in assenza degli amministratori laddove nessuno sia in grado di fornire risposte alle domande dei soci.

La pubblicazione

Il procedimento del bilancio si conclude con la sua pubblicazione che, ai sensi dell'articolo 2435, comma 1, dovrà essere effettuata entro 30 giorni dall'approvazione, unitamente a: a) relazione sulla gestione, b) relazione del collegio sindacale, c) opinione del revisore se presente, d) verbale dell'assemblea, e) elenco soci per le Spa. Ai sensi dell'articolo 42 del Dlgs 127/91 nello stesso termine dovrà essere depositato il bilancio consolidato se redatto. L'eventuale deposito del consolidato in un momento diverso dal bilancio d'esercizio non risulterà sanzionabile a condizione che sia rispettato il termine di 30 giorni.

Anche le società di persone sono obbligate a redigere annualmente il



bilancio (la normativa in realtà fa riferimento a un "rendiconto") che dovrà essere predisposto utilizzando i criteri di valutazione previsti dal Codice civile facendo eventualmente riferimento allo schema previsto per il bilancio in forma abbreviata.

Da ultimo si fa presente che le sezioni unite della Corte di Cassazione hanno sancito che la delibera di approvazione del bilancio in cui risulti contabilizzato il compenso di un amministratore non oggetto di una apposita delibera, non sana l'irregolarità a meno che l'assemblea non si sia costituita nella forma totalitaria e abbia deliberato sulla determinazione del compenso dell'amministratore.

Il deposito

Per quanto riguarda le modalità di deposito dei bilanci al registro imprese, il bilancio dovrà essere presentato in "formato elettronico elaborabile" (**Xbrl**), come previsto dall'articolo 37, comma 21-bis, DL 223/2006 e dal Dpcm 10.12.2008.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'iter di approvazione del bilancio



01 | ADEMPIMENTI

- 1 Redazione del progetto di bilancio da parte degli amministratori:
 - stato patrimoniale
 - conto economico
 - nota integrativa
 - relazione sulla gestione (se obbligatoria)
 - comunicazione del bilancio e della relazione agli organi di controllo
- 2 Deposito bilancio, relazioni amministratori e organi di controllo nella sede della società, unitamente ad altri eventuali allegati
- 3 Convocazione dell'assemblea
- 4 Assemblea di approvazione del bilancio
- 5 Deposito del bilancio e allegati nel Registro imprese

02 | SCADENZE

- 1 Comunicazione del bilancio all'organo di controllo entro i 30 giorni precedenti la data fissata per l'assemblea
- 2 Il bilancio deve restare depositato nella sede della società durante i 15 giorni che precedono l'assemblea e fino a che sia approvato
- 3 Entro i 15 giorni (8 giorni per le Srl) che precedono l'adunanza
- 4 Entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Entro 180 giorni in caso di consolidato o quando lo richiedano particolari esigenze
- 5 Entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio

Restyling anche per riserve e rinuncia dei soci

Novità anche per il patrimonio netto. L'Organismo italiano di contabilità ha proposto, con la bozza del nuovo principio contabile 28, il restyling delle riserve, semplificandone il contenuto, e un migliore inquadramento dell'operazione di rinuncia ai crediti da parte dei soci.

Le disposizioni civilistiche prevedono una serie di riserve «nominate», ci riferiamo a quelle previste dai numeri romani da II a VI di cui all'art. 2424 c.c., a cui il legislatore ha aggiunto la voce generica e di chiusura VII-Altreserve. I principi contabili ne offrono un elenco che ora, grazie all'eliminazione della riserva da condono fiscale e di quella per rinnovamento di impianti e macchinario (considerate, evidentemente, non in linea con la migliore tecnica contabile o, comunque, non più attuali), si compone di dieci elementi: la riserva straordinaria o facoltativa, la riserva da riduzione di capitale sociale, la riserva da deroghe ex art. 2423 c.c., la riserva da conguaglio utili in corso, la riserva azioni (quote) della società controllante, la riserva da rivalutazione delle partecipazioni nonché le riserve da versamenti in conto aumento di capitale, in conto futuro aumento di capitale, in conto capitale e a copertura di perdite. L'elenco, ovviamente non tassativo, è un punto di riferimento importante per la prassi, tanto da essere alla base della codifica [Xbrl](#) del patrimonio netto delle so-

cietà che redigono il rendiconto secondo le regole civilistiche.

Il nuovo Oic 28, dopo aver precisato che i versamenti in conto futuro aumento di capitale sono iscritti fra le altre riserve del patrimonio netto purché non siano restituibili, precisa il trattamento contabile di un'operazione di ricapitalizzazione assai diffusa in questo periodo di forte crisi economica e di contemporanea difficoltà d'accesso al mercato dei capitali: la rinuncia, da parte dei soci, a crediti, generalmente di natura finanziaria, concessi alla società. La cronica sottocapitalizzazione delle società italiane, normalmente ancorate ai valori minimi di capitale sociale, viene frequentemente bilanciata – soprattutto in periodi di riduzione del credito bancario – dai mezzi finanziari dei soci: la disciplina sul loro rimborso nelle srl, da un lato, e le previsioni in merito all'integrità del capitale, dall'altro, conducono spesso alla loro rinuncia laddove si verificano significativi andamenti economici negativi. L'Organismo italiano di contabilità ribadisce che la rinuncia, costituita da un atto formale caratterizzato dall'esplicito riferimento al rafforzamento patrimoniale della società, non determina una sopravvenienza attiva da accreditare al conto economico bensì deve essere imputata direttamente fra le altre riserve quale posta di capitale.

Mascia Traini



ASSOSOFTWARE

IL PUNTO SUL CONVEGNO DI INIZIO DICEMBRE

Novità fiscali senza segreti

Assosoftware organizza il tradizionale Convegno di aggiornamento professionale per le case di software dal titolo «La fatturazione elettronica, la nota integrativa **Xbrl** e le novità fiscali e contributive 2014 - Analisi dei nuovi adempimenti e l'impatto sul software: il confronto con l'Agenzia delle entrate, Agenzia per l'Italia digitale, Unioncamere, Infocamere, Sogei, Inps e Inail» che si è terrà nei giorni 5 e 6 marzo a Bologna, presso l'Hotel NH Bologna De La Gare.

Gli interventi principali interessano l'ambito contabile e riguardano da una parte gli ultimi aggiornamenti concernenti il nuovo obbligo di Fatturazione elettronica verso la p.a. che prenderà il via il prossimo giugno e dall'altra la sperimentazione della trasmissione della Nota Integrativa in formato **XBRL**, che dal prossimo anno diventerà obbligatoria per il deposito del Bilancio.

Notevoli, nel primo caso, gli impatti operativi per effetto della necessaria evoluzione dei sistemi di emissione delle fatture attualmente in uso, ma anche di registrazione delle fatture stesse che potrà essere via via automatizzata fino a diventare totalmente automatica. Mentre per quanto concerne l'iter di predisposizione e di approvazione dei bilanci, anche questo subirà variazioni importanti legate ai nuovi vincoli e re-

gole imposti dal sistema **XBRL** per la nota integrativa.

In ambito lavoro verranno affrontate le problematiche legate al modello 770/2014, all'Autoliquidazione e alle recenti novità normative Inail relative ai premi e relativi sconti, mentre per quanto riguarda l'Inps verranno approfonditi i contratti di solidarietà e gli sgravi contributivi.

In ambito fiscale verranno trattate le novità di questi ultimi giorni del modello 730/2014 e del modello Unico Persone Fisiche, del modello Unico Società di Capitali ed Enti Non Commerciali, del modello Unico Società di Persone e Irap 2014, e verranno illustrati gli aggiornamenti tecnici degli Studi di settore. Ricordiamo, infine, che il Convegno Assosoftware si caratterizza per il fatto che gli argomenti vengono trattati direttamente dai funzionari e dai dirigenti degli enti che si sono occupati ed hanno predisposto, per l'anno di riferimento, la modulistica e le istruzioni di compilazione relativi agli adempimenti trattati o che hanno la diretta responsabilità degli aspetti normativi o tecnici legati alle funzioni che ricoprono.

In particolare quest'anno parteciperanno esponenti di Infocamere, di Unioncamere, dell'Agenzia delle entrate, dell'Inail, dell'Inps, del Dipartimento delle finanze e della Sogei.

